

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 luglio 2026

Modifica del decreto 8 agosto 2025, recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria. (26A03855)

(GU n.180 del 5-8-2026)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004) e in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti di salumeria;

Visto il decreto 8 agosto 2025 del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria e, in particolare, l'art. 37, concernente gli ingredienti dello speck;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in altro Stato membro, come base della clausola di mutuo riconoscimento;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535, la quale prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Vista la nota dell'Associazione industriali delle carni e dei salumi - ASSICA e del Consorzio tutela Speck Alto Adige, prot. n. 57 dell'8 aprile 2026, nonché la successiva comunicazione integrativa del 23 aprile 2026, con le quali è stata rappresentata l'esigenza di integrare l'art. 37 del decreto 8 agosto 2025 mediante l'inserimento del saccarosio e del destrosio tra gli ingredienti ammessi nella produzione dello speck;

Vista la nota tecnica della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) dell'8 aprile 2026, prot. n. 635/rv, relativa all'impiego di zucchero e destrosio come ingredienti dello speck;

Considerato che il saccarosio e il destrosio sono già comunemente impiegati nei processi produttivi dello speck e svolgono funzioni. Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

tecnologiche rilevanti, contribuendo al corretto sviluppo dei processi di stagionatura, al miglioramento delle caratteristiche organolettiche del prodotto e al supporto delle fermentazioni, favorendo la stabilit  microbiologica;

Considerato che il mancato inserimento espresso del saccarosio e del destrosio nel testo dell'art. 37 del decreto 8 agosto 2025 e' riconducibile a una omissione materiale emersa successivamente all'adozione del decreto medesimo e che l'intervento normativo proposto ha natura meramente integrativa e ricognitiva rispetto a prassi produttive gia' consolidate;

Considerato che la modifica di cui al presente decreto non introduce nuovi requisiti, non rende piu' stringenti quelli gia' previsti e non altera l'ambito di applicazione della disciplina vigente, limitandosi ad ampliare l'elenco degli ingredienti espressamente ammessi;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l'art. 37 del decreto 8 agosto 2025, al fine di allineare il testo normativo alle effettive pratiche produttive del comparto e di assicurare certezza giuridica agli operatori prima dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti lo speck;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale 8 agosto 2025

All'art. 37, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «vino» sono inserite le seguenti: «, saccarosio, destrosio».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

Mutuo riconoscimento

Ferma restando l'applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ne' ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 4

Entrata in vigore

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali   quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.



Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste
Lollobrigida

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

UNIONALIMENTARI - CONFAPI

Sede legale

Via della Colonna Antonina 52, 00186 ROMA

Sede operativa

Via Filippo Lippi 30, 25134 Brescia

T. +39 065121752

M. info@unionalimentari.com

unionalimentari.com